

Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei**Addizionale bollo auto >185 KW**

La norma prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale da versare all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 20,00 euro per ogni KW eccedente i 185.

La disposizione, pertanto, a decorrere dal predetto anno, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 21 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal 2011, di un'addizionale erariale alle tasse auto gravanti sulle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, incrementa, per queste ultime, il prelievo fiscale da 10 a 20 euro per KW.

Dai dati presenti in anagrafe tributaria, le autovetture di potenza superiore ai 185 KW risultano circa 212 mila. Applicando un'addizionale di 20,00 euro a quelle di potenza compresa tra i 185 ed i 225 KW e di ulteriori 10 euro a quelle di potenza superiore ai 225 KW - rispetto ai 10 euro già previsti dalla normativa vigente - si perviene ad un maggior gettito, in ragione d'anno, pari a 168,0 milioni di euro.

Per quanto concerne gli effetti di Ires ed Irap in capo alle imprese, si stima, in termini di cassa, una riduzione di gettito di 5,6 milioni nel 2013 e di 3,1 milioni annui a partire dal 2014.

La norma produrrà, in termini di cassa, i seguenti effetti:

	2012	2013	2014	2015
ADDIZIONALE BOLLO AUTO	168,0	168,0	168,0	168,0
IRES	0,0	-4,7	-2,7	-2,7
IRAP	0,0	-0,9	-0,5	-0,5
TOTALE	168,0	162,4	164,8	164,8

in milioni di euro

Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto

La norma prevede che dal 1° gennaio 2012 le navi ed imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa nella misura indicata nella tabella A.



Tabella A	Importo giornaliero
Da 10,01 a 12 metri	5,00 euro
Da 12,01 a 14 metri	8,00 euro
Da 14,01 a 17 metri	10,00 euro
Da 17,01 a 24 metri	30,00 euro
Da 24,01 a 34 metri	90,00 euro
Da 34,01 a 44 metri	207,00 euro
Da 44,01 a 54 metri	372,00 euro
Da 54,01 a 64 metri	521,00 euro
Oltre 64 metri	703,00 euro

La tassa è ridotta al 50% per le unità da diporto sopra indicate che si trovino in un'area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. In detti casi, la riduzione è deducibile dall'importo dovuto per l'anno successivo secondo le risultanze dei relativi contratti di rimessaggio, da conservare secondo i termini di legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Gli introiti della tassa affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito sono stati considerati 147.000 posti barca censiti in Italia. Ipotizzando, prudenzialmente, che 1/4 dei suddetti posti barca sia fuori campo di applicazione della tassa in esame (inferiore a 10 m), risulta una platea di 110.000 posti barca soggetti al pagamento della tassa. L'applicazione della tassa comporta il pagamento su base annuale di

- 1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m;
- 2.920 euro per le imbarcazioni da 12,01 a 14 m;
- 3.650 euro per le imbarcazioni da 14,01 a 17 m;
- 10.950 euro per le imbarcazioni da 17,01 a 24 m,
- 32.850 euro per le imbarcazioni da 24,01 a 34 m,
- 75.555 euro per le imbarcazioni da 34,01 a 44 m,
- 135.780 euro per le imbarcazioni da 44,01 a 54 m,
- 190.165 euro per le imbarcazioni da 54,01 a 64 m,



256.595 euro oltre i 64 m.

Si stima, prudenzialmente, che la misura comporterà un maggior gettito complessivo di **200 milioni di euro annui dal 2012**, considerando esclusivamente l'importo minimo annuo (1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m).

La valutazione appare ulteriormente improntata a criteri di prudenza tenuto conto che essa non considera le eventuali imbarcazioni di transito.

Tassazione aeromobili privati

Al fine di stimare gli effetti di gettito conseguenti l'introduzione della normativa proposta, la fonte dei dati utilizzata è costituita dall'archivio delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria trasmesse dal Registro aeronautico nazionale e dai registri delle circoscrizioni aeroportuali (art.6 del D.P.R. 2 ottobre 1972, n. 633); in tale archivio sono contenuti, oltre ai dati sui titolari dei diritti sugli aeromobili, i dati relativi alla tipologia di aeromobile, alla nazionalità ed immatricolazione, nonché il tipo di comunicazione all'anagrafe tributaria (iscrizione, aggiornamento o cancellazione).

Il dato del peso massimo al decollo è stato rilevato tramite una ricerca puntuale utilizzando le specifiche tecniche, laddove disponibili, relative agli oltre 4000 modelli di aeromobili presenti nella base dati, distinguendo tra aerei ed elicotteri - per i quali è prevista una imposizione doppia. Nella stessa sono stati inoltre inclusi in aggiunta circa 1800 ultraleggeri i quali scontano una tassazione forfettaria pari a 450 euro.

Le risultanze dell'applicazione delle misure indicate nella norma producono un ammontare complessivo di maggior gettito pari a **85 milioni di euro** su base annua.

Art. 17 - Canone RAI

Si stabilisce l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione.

Alla disposizione, di carattere antielusivo, in via prudenziale, non vengono ascritti effetti positivi per la finanza pubblica.



Art. 18 - Clausola di salvaguardia

La disposizione prevede che all'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

b) al comma 1-quater, dopo le parole: “comma 1-ter”, sono inserite le seguenti: “, secondo e terzo periodo”; nel medesimo comma, la parola: “adottati” è sostituita dalle seguenti: “entrati in vigore”; nel medesimo comma le parole: “4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014”.

Al fine di determinare la variazione di gettito sono state prese in considerazione le basi imponibili relative alle singole aliquote, determinate secondo la metodologia utilizzata per il calcolo della base imponibile ai fini delle risorse proprie UE (consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali, acquisti con IVA indetraibile), per l'anno 2008.

E' stato poi considerato il gettito relativo al capitolo 1203 (IVA) depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli. Riproporzionando il gettito del capitolo ai singoli imponibili, si ha che l'innalzamento di due punti percentuale dell'aliquota ridotta (10%), comporta un maggior gettito pari a **1.162 milioni di euro** dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, e di **4.648 milioni di euro** a decorrere dal 2013.

Allo stesso modo l'aumento dell'aliquota ordinaria, determina un incremento pari a **2.118 milioni di euro** dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, e di **8.471 milioni di euro** a decorrere dal 2013. Inoltre si prevede dal 2014 l'aumento ulteriore di mezzo punto di IVA sia per l'aliquota ridotta che per l'aliquota ordinaria che comporterà un maggior gettito complessivo rispettivamente di **5.810 milioni di euro** e di **10.590 milioni di euro**.

Di seguito gli effetti finanziari nel triennio 2012-2014:

	2012	2013	2014
<i>Variazione aliquota 10%</i>	1.162	4.648	5.810
<i>Variazione aliquota 21%</i>	2.118	8.471	10.590
Totale	3.280	13.119	16.400

in milioni di euro



crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Inoltre la disposizione dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla sezione IX del provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che opera nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 32

Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure

Comma 1. La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuova un concorso per una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, al fine di stimolare una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione. **All'attuazione di tale disposizione le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Commi 2-7 La norma, inoltre, conferisce all'ISTAT il compito di provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una corretta e piena valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita e l'occupazione, delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. Così come prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione permanente presso il Ministero dello sviluppo economico.

Viene, infine, stabilito che il Ministro dello sviluppo economico, a partire dal 2014, dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo soprattutto l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

Per l'espletamento dei compiti affidati all'ISTAT di raccolta e aggiornamento dei dati è previsto uno stanziamento pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alla cui copertura si provvede nell'ambito della disposizione di copertura finanziaria di cui all'art. 38.

Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del Paese

Articolo 33

Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Commi 1-3

La disposizione è volta a favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo minimo di 500 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e a condizione che risulti, secondo le procedure indicate dalla norma stessa, la non sostenibilità del piano economico finanziario. Nella sussistenza di tali presupposti viene riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le

società di progetto, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.

Oltre a riguardare la fase della costruzione dell'opera tale credito di imposta può riguardare anche parte della gestione dell'opera, limitatamente al tempo necessario a raggiungere l'equilibrio del piano economico finanziario, e non può superare il limite massimo del 50% del costo dell'investimento. Infine, la disposizione prevede che il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato.

Inoltre la disposizione interviene all'articolo 18 della legge n. 183/2011 estendendo le agevolazioni ivi previste anche per la realizzazione di infrastrutture incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, nonché per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato.

In considerazione del fatto:

- che la finalità della norma è quella di consentire – attraverso il credito di imposta a favore del realizzatore privato - la realizzazione di nuove infrastrutture che non sarebbero realizzate a causa della non sostenibilità dell'investimento, presupposto necessario per le operazioni di partenariato pubblico-privato;
- che il credito di imposta è circoscritto alle opere non sostenibili sotto il profilo economico finanziario che lo diverrebbero in virtù del riconoscimento del credito di imposta a favore del realizzatore;
- che ai fini dell'ammissibilità dei benefici richiesti è effettuata una valutazione tecnica in relazione alla capacità del piano economico - finanziario di porsi in equilibrio con il concorso del credito di imposta, demandata al CIPE, con propria delibera, previo parere del Nars, relativamente alle nuove opere. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario. Per le opere già affidate o in corso di affidamento il Cipe, previo parere del Nars, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, l'ammontare delle risorse disponibili e le modalità e i criteri per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario.
- che il credito di imposta – che può riguardare sia la fase della costruzione che di gestione dell'opera - opera limitatamente alla misura necessaria al conseguimento della sostenibilità del piano economico finanziario fino a porlo in una situazione di equilibrio diversamente non raggiungibile;
- e che, infine, tale credito non può superare il limite massimo del 50% del costo dell'investimento

si ritiene che le misure previste in favore del soggetto privato che realizza l'investimento **possano non comportare effetti negativi sulla finanza pubblica, qualora sia verificato che nelle singole fattispecie cui si applicheranno, esse consentano di conseguire un maggior gettito che, in assenza della realizzazione dell'opera, non si sarebbe prodotto.**

A tale fine, l'ultimo periodo del comma 2 ed il comma 3 prevedono un meccanismo di valutazione dei criteri e modalità per la determinazione del contributo dello Stato ovvero credito di imposta e per il monitoraggio, volti ad accertare che non sussistano impatti sulla finanza pubblica e che lo stesso contributo/credito d'imposta sia commisurato alla effettiva necessità di equilibrio del PEF, tenuto conto dei parametri di base e della loro variabilità. Si prevede, inoltre, la possibilità di rideterminare la misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del PEF.

Si segnala, infine, che l'incremento dei componenti del Nars non determina oneri atteso che ai sensi del D.P.C.M. 25/10/2008 e successive modificazioni i compensi sono previsti solo nei confronti degli esperti e non per i componenti del Nucleo.

Pertanto, i predetti commi da 1 a 3 sono verificati a condizione che vengano inserite nel testo dell'articolo le modifiche procedurali riportate in calce alla verifica.

effettuano interventi di efficientamento sugli edifici della PA nel caso in cui queste non siano in grado di onorare quanto concordato dal contratto di finanziamento. Questa misura fortemente richiesta dagli operatori del settore consentirà di mobilitare maggiori risorse finanziarie da parte delle Banche per la realizzazione di progetti di efficienza energetica.

Tra le novità introdotte dall'articolo 6 si evidenzia l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica per i nuovi contratti di locazione che avrà un effetto anche se esiguo sui canoni di locazione. Si sottolinea, infatti, che il costo dell'attestazione, valida 10 anni, è compreso tra 100 e 200 euro, in funzione delle dimensioni e della complessità dell'unità immobiliare. Al fine di mitigare tali oneri è prevista una procedura semplificata di cui al comma 12, lettera a). In merito alla Pubblica Amministrazione, si rappresenta che l'ampliamento dell'obbligo di affiggere l'attestato di prestazione energetica in un luogo visibile al pubblico anche per gli edifici con superficie maggiore di 500 m² (250 m² a partire dal 2015), previsto dall'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE, costituirà un aumento degli oneri a carico della PA. Tali oneri, quantificabili secondo quanto riportato nella Tabella 1, sono coperti dalle risorse disponibili a legislazione vigente.

Tabella 1 - Costi unitari medi per l'attestazione energetica degli edifici.

Destinazione d'uso	Superficie utile dell'immobile (m ²)	Costo unitario massimo (€/m ²)
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Fino a 1600 compresi	1,50
	Oltre 1600	1,00
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura).	-	3,50
Tutti gli altri edifici.	Fino a 2500 compresi	2,50
	Oltre 2500	2,00

Si precisa che tale adempimento risulta essere già in vigore per gli edifici della PA con superficie utile maggiore di 1000 m². Si evidenzia, inoltre, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, prevede incentivi a totale copertura dei costi sostenuti dalla PA per ottenere tali attestati in occasioni di interventi di riqualificazione energetica. Si sottolinea, infine, che per gli edifici della PA l'attestato di prestazione energetica potrà essere redatto dal personale tecnico interno dotato delle qualifiche di cui al DPR del 16 aprile 2013 concernente i requisiti dei soggetti chiamati a predisporre i suddetti attestati.

L'articolo 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 192/2005. Si precisa che tali disposizioni, già presenti nei DPR del 16 aprile 2013 in corso di emanazione, elaborati anche al fine di ridurre gli oneri per i cittadini e per la PA, sono richiamate nel provvedimento al fine di dare un quadro organico di completo recepimento della Direttiva. Nella formulazione proposta sono previste ulteriori misure per ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle PA con particolare riguardo alla presentazione e all'aggiornamento delle relazioni tecniche, introducendo, inoltre, l'esenzione da queste nel caso di mera sostituzione di generatori di calore in impianti di climatizzazione.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 192/2005 riguardante la copertura finanziaria. Dall'attuazione del presente decreto, fatti salvi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter per i quali la copertura è specificata nei punti precedenti non derivano, dal decreto in esame, nuovi oneri per la finanza pubblica, rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 11, al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva 2010/31/UE per informare i cittadini sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici e sugli strumenti finanziari disponibili, prevede di attuare sinergie con le misure di accompagnamento già inserite nei decreti del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 recanti, rispettivamente, "disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" e "disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi". Le disposizioni previste dall'articolo 11 non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, aggiornando le sanzioni correlate al mancato rispetto degli obblighi previsti dallo stesso decreto legislativo. L'entità delle sanzioni è stata rivista tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso di applicazione del decreto legislativo 192/2005 e sono state introdotte nuove sanzioni per i mancati adempimenti previsti per l'attestazione nei casi di vendita, locazione ed informazione immobiliare.

Articolo 14: la legislazione vigente prevede, dal 1° luglio 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT di accompagnamento all'ultima norma di proroga, fino al 30 giugno 2013, delle detrazioni in esame (art. 11 del DL n. 83 del 22 giugno 2012).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). In base a dati pubblicati dall'Enea, relativi all'anno 2010, risulta una spesa annua per pompe di calore pari a 176 milioni di euro; considerando la limitata spesa attribuita alle spese di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, si considera che tale ammontare comprenda anche tale tipologia di spesa. Sulla base degli stessi dati ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la metà delle spese, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante metà, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il secondo semestre 2013 un minor gettito IRPEF pari a 101,6 milioni di euro annui $((4.324/2 \times 6/12 \times 29\% + 4.324/2 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$, mentre per il primo semestre 2014 un minor gettito IRPEF pari a 5,3 milioni di euro annui $((225/2 \times 6/12 \times 29\% + 225/2 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nella citata relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto legge "Salva Italia", è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il secondo semestre 2013 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 270 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 246 milioni di euro. Per il

primo semestre 2014 un calcolo analogo consente di stimare una base emersa netta dell'IVA di circa 12,8 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il secondo semestre 2013 a +24,6 milioni di IVA e +73,7 milioni di IRPEF/IRBS/IRAP e per il primo semestre 2014 a +1,3 milioni di IVA e +3,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024	2025
IRPEF	-15,2	-162,6	-110,8	-106,9	-106,9	70,9	4
IRPEF/IRES	+9,6	+102,2	-42,1	-2,5	0	0	0
IRAP	+1,5	+15,7	-6,5	-0,4	0	0	0
IVA	+24,6	+1,3	0	0	0	0	0
Totale	+20,4	-43,4	-159,4	-109,8	-106,9	70,9	4

Articolo 16: le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT di accompagnamento all'ultima norma di proroga, fino al 30 giugno 2013, delle detrazioni in esame (art. 11 del DL n. 83 del 22 giugno 2012).

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Ai fini prudenziali si incrementa tale importo di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione, legato al considerevole incremento della quota di detrazione e del limite di spesa per immobile: si stima quindi una spesa annua di circa 10.651 milioni di euro.

In conseguenza del periodo di vigenza della norma (6 mesi), le suddette spese annue sono considerate per metà (6/12).

Considerando, per la parte di spese di recupero edilizio non dovuto all'effetto incentivante della norma, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF complessivo relativo al recupero edilizio pari a 112,9 milioni di euro annui $((8.521 \times 6/12 \times 14\% + 2.130 \times 6/12 \times 50\%) : 10$.

In considerazione dell'esclusione delle spese per pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia dall'agevolazione per efficienza energetica, si ipotizza ai fini prudenziali che un analogo ammontare di spese, pari a 176 milioni di euro, venga sostenuto nell'ambito delle agevolazioni in esame. In conseguenza del periodo di vigenza della norma (6 mesi), tali spese annue sono considerate per metà (6/12). Applicando una metodologia analoga a quella adottata per le stime sull'efficienza energetica, si stima per la metà di tali spese, una

ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante metà, una percentuale di detrazione di 50 punti, con un ulteriore minor gettito IRPEF complessivo pari a 2,8 milioni di euro annui $((176/2 \times 6/12 \times 14\% + 176/2 \times 6/12 \times 50\%): 10$.

La norma proposta, come evidenziato nella citata relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto legge "Salva Italia", è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (applicando una percentuale analoga a quella adottata per le spese vigenti) in circa 277 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 252 milioni di euro. Applicando a questo ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +25,2 milioni di IVA e +75,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari fino al 2017, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
IRPEF	-17,4	-185,1	-115,7	-115,7	-115,7	86,8
IRPEF/IRES	+9,8	+104,9	-49,1	0,0	0,0	0,0
IRAP	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0	0,0
IVA	+25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+19,2	-64,1	-172,4	-115,7	-115,7	86,8

L'art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 introduceva, a fronte di spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 20% calcolata su una spesa massima complessiva non superiore a 10.000 euro da ripartire tra gli aventi diritto in 5 rate annuali di pari importo.

Ai fini della presente stima viene considerato l'importo indicato nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativamente a tali spese di ammontare, attualizzato all'anno 2013, di circa 938,3 milioni di euro.

Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per una parte dell'anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia pari al 75% del suddetto ammontare, e cioè di circa 703,8 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 35,2 milioni di euro $(703,8 \times 50\% / 10)$.

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, si stima che la parte relativa all'effetto incentivante sia pari a 70,4 milioni di euro $(703,8 * 10\%)$ a

cui corrisponde, utilizzando l'aliquota al 21%, una base emersa netta dell'IVA di 58,2 milioni di euro; applicando a questo ammontare l'aliquota IVA media del 21% si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +12,2 milioni di euro. Considerando il 50% della suddetta base emersa come stima del maggior reddito imponibile e degli investimenti effettuati, ed applicando un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +8,7 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
IRPEF	-5,3	-56,3	-35,2	-35,2	-35,2	26,4
IRPEF/IRES	+1,1	+12,1	-5,6	0	0	0
IRAP	+0,2	+1,9	-0,9	0	0	0
IVA	+12,2	0	0	0	0	0
Totale	+8,2	-42,3	-41,7	-35,2	-35,2	26,4

Il gettito complessivo in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
IRPEF	-22,7	-241,4	-150,9	-150,9	-150,9	113,2
IRPEF/IRES	+10,9	+117	-54,7	0	0	0
IRAP	+1,7	+18	-8,5	0	0	0
IVA	+37,4	0	0	0	0	0
Totale	+27,4	-106,4	-214,1	-150,9	-150,9	113,2

L'articolo 17 che prevede una proroga dei termini per la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sia a livello centrale che territoriale, in quanto le attività formative erano comunque già previste dal decreto legislativo 28 marzo 2011, n.28.. Si sottolinea, invece, che la mancata approvazione di tale proroga impedirebbe ad una larga platea di installatori di poter operare con significative ripercussioni socio-economiche.

Articolo 19: la proposta in esame tende a eliminare un'agevolazione prevista nel regime dell'editoria: l'applicazione dell'IVA al 4% ai supporti integrativi allegati alle pubblicazioni. La disposizione prevede, inoltre, oltre all'applicazione dell'aliquota ordinaria per i supporti, la determinazione per gli stessi della base imponibile rapportata alle vendite effettive. Dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (a.i. 2011 - dati provvisori) le cessioni all'aliquota del 4% per le attività relative all'editoria sono :

Soggetti	Cessioni al 4%	
	Imponibile	Imposta
Editori di quotidiani	743.200.150	29.727.997